

6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA

1/59032/96/194681541

AGENZIA

SINNAI

CODICE SUBAGENZIA

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 193 del 16.09.2022, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14.12.2022, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo; la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo 1.2 e di quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Tutti gli importi sono espressi in Euro.

Polizza fidejussoria n. 194681541

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia), (in seguito denominata per brevità "Società" o "Garante"), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 046, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26/11/1984, pubblicato nel Suppl. Ord. N. 79 della Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984, in regola con quanto disposto dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i.

Codice Fiscale 00818570012 Agenzia SINNAI/59032

Indirizzo PEC cauzioni@pec.unipolsai.it

03874900925

Codice Fiscale

Rilasciata da

Contraente

LA RUGIADA S.R.L.

VIA ZAGABRIA 10 09129 CAGLIARI CA

Indirizzo PEC

larugiadasrl@legalmail.it

Stazione appaltante (beneficiario)

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORI DI CAGLIARI-ORISTANO

Sede

VIA PIRASTU N. 2 - 09125 - CAGLIARI - CA

Indirizzo PEC

iam.cagliari-oristano@pec.ispettorato.gov.it

Descrizione Opera/Servizio/Fornitura

SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO LA SEDE DI CAGLIARI DELL'ISPETTORATO D'AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI-ORISTANO, VIA PIRASTU N. 2, PER IL PERIODO DAL 01.02.2024 AL31/01/2026

CIG

B008B19B1D

Luogo di esecuzione:

CAGLIARI

- 09125 - CA

Costo Aggiudicazione

€131.955,60

(Euro CENTOTRENTAUNOMILANOVECENTOCINQUANTACINQUE/60)

4,38 %

Somma garantita €

Ribasso % Asta

6.597,78

5,00 %

costo dell'opera

(Euro SEIMILACINQUECENTONOVANTASETTE/78)

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

	iniziale	di proroga
Liquidazione del premio	dal 01/02/2024	annuale
	al 31/01/2026	
Tassabile	177,78	88,88
Tasse	22,22	11,11
Totale	200,00	99,99



6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA AGENZIA	1/59032/96/194681541 SINNAI		CODICE SUBAGENZIA 5
	rante curazioni S.p.A. curatore		IL CONTRAENTE
7			
Emessa in quattro copie ad	d un solo effetto il 26/01/2024		14
		*	L'INCARICATO
Il premio della rata alla f	firma è stato pagato il	14555	ASSISSALIEMI



6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture) SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA

1/59032/96/194681541

AGENZIA

SINNAI

CODICE SUBAGENZIA

5

Contraente (obbligato principale)
LA RUGIADA S.R.L.

Codice Fiscale 03874900925

A) CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

- Il Garante, in conformità all'art.103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
- 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
 - a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - c) rimborso:
 - delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii. di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
- 3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
- L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è
 limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
- 5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

ART. 2 - EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

- 1. L'efficacia della garanzia:
 - a) decorre dalla data di stipula del contratto;
 - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato quinto comma dell'art. 1.
- La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da
 parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al
 Garante.
- 3. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

ART. 3 - SOMMA GARANTITA

- 1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice ed è pari al:
- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%:
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
- L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
- La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

- Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
- Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
- 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957. comma 2, cod. civ.
- Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice)

UnipolSai Assicurazioni UnipolSai Assicurazioni UnipolSai Assicurazioni UnipolSai Assicurazioni



6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA

1/59032/96/194681541

AGENZIA SINNAI

CODICE SUBAGENZIA

5

ART. 5 - SURROGAZIONE - REGRESSO

- Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
- 2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
- 3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 6 - SANZIONI INTERNAZIONALI

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale

ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

 Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME LEGGE

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

B) CONDIZIONI CHE REGOLANO ESCLUSIVAMENTE IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

ART. 10 - PREMIO

Il premio indicato in polizza o nelle eventuali successive appendici di proroga è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione ed è integralmente e definitivamente acquisito al Garante.

É facoltà del Garante consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale.

ART. 11 - OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE, INFORMATIVA E CONTROLLO.

Il Contraente si impegna irrevocabilmente a trasmettere a stretto giro al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, ogni documentazione significativa inerente il contratto di appalto sotteso al rilascio della presente garanzia fideiussoria. In particolare il Contraente si impegna a trasmettere, entro 30 giorni dal rilascio, copia degli stati avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento inerenti i lavori garantiti dalla presente polizza.

Il Contrente riconosce altresì irrevocabilmente al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, il diritto di esercitare - durante la vigenza della presente polizza - il controllo tecnico, finanziario e contabile sull'esecuzione del contratto di appalto. Al fine di agevolare tale controllo, il Contraente irrevocabilmente si impegna a consentire al Garante ogni ispezione e verifica necessaria, autorizzando essa o i suoi incaricati ad eseguire, tra le altre, le seguenti operazioni elencata a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- verifica della documentazione necessaria per valutare gli stati di avanzamento lavori;
- accesso ai cantieri, i luoghi di esecuzione delle attività contemplate dal contrato di appalto e presso la sede del Contraente per ispezioni, verifiche contabili e collaudi del realizzato;
- interpello dei tecnici, delle maestranze, dei subappaltatori, dei fornitori, dei soggetti incaricati del monitoraggio dei lavori e dei revisori contabili del Contraente;
- d) interpello degli Enti Previdenziali e di Assistenza per verifiche sulla regolarità dei pagamenti obbligatori;
- e) interpello delle competenti autorità comunali e di vigilanza anche per valutare il rispetto delle prescrizioni e delle norme di competenza;
- f) esame della contabilità generale ed analitica del Contrente.

Fermo restando il diritto del Garante di effettuare le verifiche sopra esposte, il Contraente si obbliga irrevocabilmente a fornire al Garante tutta la documentazione che da questa verrà richiesta e che sarà dal Garante ritenuta utile per svolgere correttamente o per integrare il diritto di controllo sulla regolare esecuzione del contratto.

La richiesta di documentazione sarà formulata dal Garante a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ed il Contraente fornirà al Garante la documentazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo giustificati motivi da documentare opportunamente.

Il mancato corretto adempimento del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contrente e dai suoi coobbligati, ai sensi e nelle forme di cui al successivo art. 12, anche con azione giudiziale, un importo pari alla somma massima garantita.

Ispezioni e verifiche saranno eseguite con un preavviso di almeno 15 giorni e condotte in modo da ostacolare il meno possibile l'attività del Contrente.

UnipolSai Assicurazioni UnipolSai Assicurazioni UnipolSai Assicurazioni UnipolSai Assicurazioni UnipolSai Assicurazioni



6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture) SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA

1/59032/96/194681541

AGENZIA

SINNAI

CODICE SUBAGENZIA

5

ART. 12 - LIBERAZIONE DELLA GARANZIA E OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA

Fermo quanto disposto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione della presente polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima assicurata nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante o da altro fideiussore, per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente;
- protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali, legali o derivanti da norme amministrative su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di crisi o di insolvenza a carico del Contraente o di uno dei coobbligati;
- c) inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, volta a realizzare un accordo di moratoria/ristrutturazione del debito, o di sua riduzione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale);
- d) sequestri penali anche per equivalente, commissariamento o nomina di un amministratore giudiziario per il Contraente o per uno dei coobbligati;
- e) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessazione dell'attività o cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o di uno dei coobbligati;
- f) modifica significativa dell'assetto societario del Contraente, o di uno dei coobbligati, esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione, senza la preventiva approvazione del Garante;
- g) mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, dei dipendenti o degli enti previdenziali e di assistenza;
- mancato adempimento agli obblighi di informativa e di documentazione, come specificati all'art. 11 delle Condizioni che regolano i rapporti tra il Garante ed il Contraente;
- i) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate dal Contraente con il Garante
- j) rescissione e/o risoluzione in danno del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente di un contratto pubblico, anche se garantito da altro Garante:
- k) inadempienza del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di altre polizze fideiussorie.

ART. 13 - RIVALSA

Il Contraente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta, tutte le somme che questo fosse chiamato a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente

ART. 14 - CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE

Il Contraente, in caso di mancata soddisfazione delle ragioni di credito del Garante, cede sin da ora irrevocabilmente allo stesso Garante il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario, ove le somme pagate dal Garante in forza della presente polizza fossero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, restando il Garante stesso libero di tutelare le proprie ragioni di credito.

ART. 15 - MANCATA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando, all'atto di aggiudicazione ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le eventuali integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

ART. 16 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

ART. 17 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il Garante UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Un procuratore)

IL CONTRAENTE

UnipolSai Assicurazioni UnipolSai Assicurazioni UnipolSai Assicurazioni UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni



6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

AGENZIA	1/59032/96/194681541 SINNAI	CODICE SUBAGENZIA 5
ll Contraente dichiara di 6 209/05 (Codice delle Assic	aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente urazioni Private).	contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n
		IL CONTRAENTE
l Contraente dichiara di a n nome e per conto degli :	ver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (Realtri interessati e di impegnarsi a consegnare loro una copia	egolamento europeo per la protezione dei dati personali), anche
	я в	IL CONTRAENTE
	341 a 1347 and air il cattacaritta diabiara di narassassas successi	
Art. 10 - Premio; Art.11 massimali in via anticip	1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approv - Obbligo di documentazione, informativa e controllo; Art. 12 ata; Art. 13 - Rivalsa; Art. 14 - Cessione convenzionale dell'a neficiario; Art. 16 - Imposte e tasse.	are specificamente le disposizioni degli articoli seguenti: 2 - Liberazione della garanzia e obbligo di versamento de izione di ripetizione; Art. 15 - Mancata accettazione dell
Art. 10 - Premio; Art.11 massimali in via anticip	 Obbligo di documentazione, informativa e controllo; Art. 12 ata; Art. 13 - Rivalsa; Art. 14 - Cessione convenzionale dell'a 	2 - Liberazione della garanzia e obbligo di versamento de
Art. 10 - Premio; Art.11 massimali in via anticip	 Obbligo di documentazione, informativa e controllo; Art. 12 ata; Art. 13 - Rivalsa; Art. 14 - Cessione convenzionale dell'a 	2 - Liberazione della garanzia e obbligo di versamento de
Art. 10 - Premio; Art.11 massimali in via anticip	 Obbligo di documentazione, informativa e controllo; Art. 12 ata; Art. 13 - Rivalsa; Art. 14 - Cessione convenzionale dell'a 	2 - Liberazione della garanzia e obbligo di versamento de izione di ripetizione; Art. 15 - Mancata accettazione dell
Art. 10 - Premio; Art.11 nassimali in via anticip garanzia da parte del Ber	 Obbligo di documentazione, informativa e controllo; Art. 12 ata; Art. 13 - Rivalsa; Art. 14 - Cessione convenzionale dell'a 	2 - Liberazione della garanzia e obbligo di versamento de izione di ripetizione; Art. 15 - Mancata accettazione dell
Art. 10 - Premio; Art.11 nassimali in via anticip garanzia da parte del Ber	 Obbligo di documentazione, informativa e controllo; Art. 12 ata; Art. 13 - Rivalsa; Art. 14 - Cessione convenzionale dell'a neficiario; Art. 16 - Imposte e tasse. 	2 - Liberazione della garanzia e obbligo di versamento de izione di ripetizione; Art. 15 - Mancata accettazione dell
Art. 10 - Premio; Art.11 nassimali in via anticip garanzia da parte del Ber	 Obbligo di documentazione, informativa e controllo; Art. 12 ata; Art. 13 - Rivalsa; Art. 14 - Cessione convenzionale dell'a neficiario; Art. 16 - Imposte e tasse. 	2 - Liberazione della garanzia e obbligo di versamento de izione di ripetizione; Art. 15 - Mancata accettazione dell IL CONTRAENTE



Riservato al garante

Aut.: A59032



6025

1 003 00000 00163024229

Allegato a

POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

NUMERO POLIZZA

1/59032/96/194681541

AGENZIA

SINNAI

CODICE SUBAGENZIA

Contraente/Assicurato

LA RUGIADA S.R.L.

Domicilio

VIA ZAGABRIA, 10 - 09129 CAGLIARI - CA

Partita IVA 03874900925

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

Si precisa che la presente polizza è rilasciata ai sensi e per gli effetti del "Nuovo Codice dei Contratti" di cui al D. Lgs. 36/2023 del 31.03.2023 e ss.ii.mm. la cui disciplina è interamente richiamata e prevalente sulle condizioni di garanzia aventi contenuto confliggente e/o riferibili al "Codice dei Contratti previgente" di cui al D. Lgs. 50/2016. Fermo il resto.

RETE UNIPOLSAI

DIVISIONE SAI

COGONI DAVIDE SIMONE

VIA ROMA N. 1

Sinnai, 26.01.2024

09048 SINNAI

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI-ORISTANO Sua sede

OGGETTO: Dichiarazione Rif. Polizza n.96/194681541

Il sottoscritto COGONI DAVIDE SIMONE AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI, nato a Quartu Sant'Elena il 09.11.1972 dichiara di essere autorizzato ad emettere e sottoscrivere in nome e per conto della Compagnia polizze di assicurazione del ramo cauzioni come da allegato.

ALL. Documento Identità





Repertorio n. 18220

Raccolta n. 11493

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto:

- ROCCHI Mauro, nato miciliato ove infra per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile della "Direzione Gestione Normativa Reti Distributive", nonché procuratore della società "Unipol-Sai Assicurazioni S.p.A.", con sede in Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, con sociale capitale di 2.031.454.951,73 (duemiliarditrentunomilioniquattrocentocinquantaquattromilanovecentocinquantuno virgola settantatré), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012, R.E.A. numero BO-511469, numero di iscrizione all'Albo delle imprese assicurative 1.00006, soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile, da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. con sede in Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, e società facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046, giusta procura speciale autenticata nella firma dal notaio Gherardi Tommaso di Bologna in data 2 aprile 2015, n. 79856/7291 di rep., registrata a Bologna 1 in data 20 aprile 2015 n. 6526, debitamente iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna, a cui si fa espresso riferimento e che il procuratore dichiara tuttora valida, efficace e non revocata, con il presente atto

conferisce procura speciale

OMISSIS

4) per l'Agenzia Generale di SINNAI (59032) (di seguito denominata "Agente"), all'Agente della Compagnia:

- COGONI DAVIDE SIMONE, nato

domiciliato

in SINNAI (CA) - V. ROMA 3 presso la sede della citata Agenzia;

OMISSIS

affinchè le suddette Agenzie e Agenti della Compagnia - denominati per brevità "Agente"- in relazione alla gestione dell'Agenzia a loro affidata espletino le sotto specificate facoltà.

I

A. Promuovere e concludere contratti di assicurazione contro i rischi nei Rami Danni quali risultano dall'art. 2, comma III, del D.Lgs n. 209/2005, emettendo e perfezionando i documenti contrattuali e le relative appendici, anche di storno e di rescindibilità anticipata, queste ultime previa autorizzazione della Direzione della Compagnia. Relativamente al Ramo Danni Cauzioni il procuratore potrà emettere e perfezionare i documenti contrattuali e le relative appendici purché

Reg.to a Imola il 23/03/2016 n. 1104 Serie 1T euro 200,00

non superino - comprese le relative appendici - l'importo di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila virgola zero zero) di capitale assicurato per ogni contratto.

- B. Raccogliere proposte di assicurazione del Ramo Vita qualirisultano dall'art. 2, comma I, del D.Lgs n. 209/2005.
- C. Partecipare a gare pubbliche o private indette da potenziali contraenti per la stipula dei contratti di assicurazione relativi ai prodotti assicurativi di cui alla lettera A, sottoscrivendo e depositando ogni atto, domanda, documento e dichiarazione sostitutiva, offerta tecnica ed economica necessari, attinenti o funzionali o anche solo opportuni ai fini della corretta partecipazione a dette gare. Incluso il potere di presenziare alle sedute delle Commissioni di gara o selezioni per il servizio assicurativo nonché di impugnare eventuali provvedimenti o delibere emessi da enti pubblici o privati aventi un contenuto pregiudizievole per la Compagnia, previa, per quest'ultimo potere, l'autorizzazione scritta e nel rispetto dei limiti delle istruzioni impartite dalla Compagnia stessa.

Redigere e firmare le lettere di impegno al rilascio di polizze fideiussorie su licitazione privata, pubblico incanto e appalto concorso ove previste da Leggi dello Stato o emanate da Regioni e Province autonome.

- D. Esigere i premi, nonché i diritti accessori, le tasse, le imposte e i contributi, dovuti alla Compagnia dagli assicurati, in dipendenza di assicurazioni in corso relative a tutti i rami gestiti dalla stessa e rilasciare le relative quietanze utilizzando i moduli stampati o autorizzati dalla Compagnia, quando le quietanze stesse non vengano ad esso procuratore direttamente rimesse dalla Direzione.
- E. Compiere, a sua cura e a sue spese, tutti gli atti, giudiziali e stragiudiziali, occorrenti per ottenere l'incasso dei premi relativi a tutti i Rami di assicurazione gestiti dalla Compagnia, a eccezione del Ramo Vita e del Ramo Cauzioni, nonché dei relativi accessori, tasse imposte e contributi dovuti alla Compagnia, anche rilasciando all'uopo mandato ad avvocati e procuratori legali.
- F. Ricorrere, con riferimento e limitatamente alle attività poste in essere in esecuzione della presente procura, previa autorizzazione scritta e nel rispetto dei limiti delle istruzioni impartite dalla Compagnia stessa, dinnanzi a qualunque autorità, anche amministrativa, fiscale e giudiziaria.

II

Tutte le facoltà di cui al precedente punto I dovranno essere espletate in conformità ai termini e alle condizioni previste dal mandato agenziale.

Tutti i documenti riguardanti le proposte, i contratti, le appendici, gli atti di variazione di cui alle precedenti lettere A) e B) del precedente punto I dovranno essere emessi:

- utilizzando moduli e formulari a stampa all'uopo predispo-

sti o forniti o autorizzati dalla Compagnia senza possibilità di deroga o variazione alcuna delle condizioni generali e particolari stampate nei predetti documenti, salvo autorizzazione scritta della Compagnia stessa;

- utilizzando esclusivamente le procedure di emissione automatizzata fornite dalla Compagnia o dalla stessa espressamente autorizzate;
- rispettando le istruzioni e le disposizioni per l'assunzione dei rischi, limiti assuntivi compresi, impartite dalla Compagnia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1746 cod. civ.

III

I poteri conferiti al nominato procuratore col presente atto, con espressa esclusione della sottoscrizione dei contratti e delle relative appendici inerenti ai Rami Danni Credito
e Cauzioni, potranno essere da lui in tutto o in parte delegati, previa autorizzazione scritta della Compagnia, a persona di fiducia, purché di espresso gradimento della Compagnia
stessa, e sempre sotto la personale responsabilità del procuratore delegante, il quale in ogni caso, risponderà dell'operato dei suoi delegati.

IV

La presente attribuzione di poteri ha validità ed efficacia dalla data del 20 (venti) aprile 2016 (duemilasedici) e fino a revoca o modifica.

L'attribuzione dei poteri conferiti con il presente atto, si intende valida ed efficace, anche nei confronti dei terzi, soltanto fino al giorno della cessazione del nominato procuratore dal suo incarico di Agente, o dalla funzione di responsabile dell'attività di intermediazione in caso di incarico conferito a persona giuridica, e quindi i poteri conferiti decadranno automaticamente nello stesso momento in cui verrà risolto il rapporto di agenzia o verrà meno la predetta funzione di responsabile dell'attività di intermediazione. Si precisa che nel caso in cui il procuratore sia una persona giuridica e l'attribuzione di poteri venga successivamente revocata con riferimento soltanto ad alcuni dei responsabili dell'attività di intermediazione, la presente procura conserverà validità ed efficacia nei confronti degli altri, anche ove'alla revoca consegua una modifica della denominazione della persona giuridica.

V

L'esercizio dei poteri qui conferiti deve intendersi - per espressa volontà e dichiarazione delle parti - anche in deroga all'art. 1709 cod. civ., del tutto gratuito, e conseguentemente non darà luogo ad indennità o compensi particolari a carico della Compagnia.

Il nominato procuratore firmerà i documenti alla cui sottoscrizione è come sopra autorizzato, nonché gli atti con cui promuove le azioni giudiziarie, facendo precedere alla sua firma la dicitura "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - l'Agente



Procuratore".

VI

Il tutto con promessa di rato e valido e senza obbligo di ratifica o conferma ma con obbligo di rendiconto.

VII

La presente procura, annulla e sostituisce qualsivoglia eventuale mandato, incarico, autorizzazione precedentemente conferiti all'Agente per la medesima Agenzia.

UTTT

Il sottoscritto:

- consente all'iscrizione del presente atto presso il competente Registro delle Imprese;
- consente al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003; i medesimi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti;
- invoca l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 l. n. 1216 del 1961.
- Da restare in deposito negli atti del notaio autenticante, con autorizzazione a rilasciare a chiunque copia autentica.

F.to Rocchi Mauro

Repertorio n. 18220

. Raccolta n. 11493

Certifico io sottoscritto Domenico Damascelli, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola, che le firme che precedono in calce e a margine della presente scrittura sono state apposte alle ore 17.35 alla mia vista e presenza da:

- ROCCHI Mauro, nato

di cittadi.

nanza italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo.

Bologna, Via Stalingrado n. 37, il giorno 22 (ventidue) marzo 2016 (duemilasedici).

F. to DOMENICO DAMASCELLI

4 '

E' copia su tre fogli conformi alle corrispondenti parti dell'originale, regolarmente sottoscritto e depositato nella mia raccolta, con l'avvertenza che le parti omesse non contraddicono quelle riportate.

Imola, li undici aprile duemilasedici.

